



COMUNE DI LODI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. **76** del 16 luglio 2007 - esecutiva dal 29 luglio 2007

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e definizioni
Art. 2	Caratteristiche dell'impianto
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza

TITOLO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5	Notificazione
Art. 6	Responsabile

TITOLO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 7	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 8	Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9	Diritti dell'interessato
--------	--------------------------

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILIT° DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 10	Sicurezza dei dati
Art. 11	Cessazione del trattamento dei dati
Art. 12	Limiti all'utilizzabilità dei dati personali
Art. 13	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 14	Comunicazione
---------	---------------

TITOLO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15	Tutela
---------	--------

TITOLO V MODIFICHE

Art. 16	Modifiche regolamentari
Art. 17	Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video-sorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Lodi, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "banca dati", il complesso dei dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Locale, trattato esclusivamente mediante riprese video-registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di video-sorveglianza;
- d) "titolare", l'Ente Comune di Lodi, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) "responsabile", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e dal medesimo preposto al trattamento di dati personali;
- f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) "garante", il Garante per la protezione di dati personali.

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando di Polizia Locale.

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono accessibili da altri sistemi, archivi o banche dati, ad eccezione delle unità situate presso la centrale operativa della Questura e del Comando Carabinieri di Lodi.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

1. il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di video-sorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Lodi e collegato alla Centrale operativa presso il Comando di Polizia Locale;
2. L'eventuale installazione di monitors per la sola visione delle immagini presso la centrale operativa della Questura e del Comando Provinciale Carabinieri di Lodi.

Art. 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di video-sorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lodi in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla l.r. 14 aprile 2003, n. 4, dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- a) Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) Rilevazione di dati anonimi sui flussi di traffico;
- c) Rilevazione di infrazioni al Codice della Strada;
- d) Tutela del patrimonio comunale.

Il sistema di video-sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

TITOLO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5

Notificazione

Il Comune di Lodi nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo del 30.06.2003, n. 196.

Art. 6

Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Lodi – Comando Polizia Locale – è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati, i quali dovranno elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del titolare o del responsabile.

TITOLO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 7

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 ed utilizzati in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza, per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi di traffico, di cui all'art. 4, comma 2, lett b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi dalle telecamere dell'impianto di video-sorveglianza, installate sul territorio, le caratteristiche tecniche sono descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservata agli atti del Comune.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di cui al suddetto articolo 4.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Lodi; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in formato digitale il cui impiego nel sistema di video-registrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non sia presidiata. Presso le centrali operative della Questura di Lodi ed il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lodi, le immagini saranno rese visibili su monitors che consentono una visualizzazione delle immagini differenziata ed autonoma per ogni singola centrale.

All'interno delle centrali dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire che immagini visualizzate sui monitor, possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati. Per tale motivo l'accesso alle centrali sarà regolamentato da specifiche disposizioni di servizio.

Le immagini video-registrate sono conservate per un periodo non superiore a dieci giorni presso la sala di controllo. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o si palesino esigenze di polizia stradale o di polizia di sicurezza e prevenzione, tale termine è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. I dati oggetto di indagine vengono riversati su idoneo supporto digitale e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in diretta distruggono quelle già registrate in tempo anteriore a quello indicato.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al responsabile ed agli incaricati del trattamento di cui all'art. 6. È vietato l'accesso ad altri soggetti.

L'accesso alle immagini video-registrate da parte dei soggetti autorizzati e di coloro che ne facciano richiesta ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, dovrà avvenire previa comunicazione al responsabile del trattamento.

È istituito presso la Centrale operativa della Polizia Locale il "Registro di accesso alla banca dati". Con atto separato sarà individuato e nominato il personale responsabile della tenuta del registro.

Art. 8

Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Lodi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. La dicitura minima riportata è la seguente: Comune di Lodi – “area soggetta a video-sorveglianza/video-sorvegliata”, con riproduzione grafica di una videocamera stilizzata. – La registrazione è effettuata dal Comune per fini istituzionali - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).

Il Comune di Lodi si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di video-sorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con un anticipo di gg. 10 (dieci) mediante pubblicazione all'Albo pretorio e affissione di appositi manifesti informativi, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile ~~senza ritardi~~:
 - 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minori di novanta giorni;
 - 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), numero 1., può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercizio dei diritti di cui a comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 6, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, nelle forme e nei limiti di cui al successivo art. 14.

SEZIONE III **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DEI DATI E** **RISARCIMENTO DEI DANNI**

Art. 10 **Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, presso il Comando di Polizia Locale.

Nel luogo in cui sono custoditi i videoregistratori digitali può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati. Ciascuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

La sala di archiviazione è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

L'utilizzo di supporti di registrazione digitale impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 11 **Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Lodi deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali, la loro destinazione.

I dati personali possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo di intesa;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 12
Limiti all'utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Art. 13
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 14
Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lodi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

TITOLO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15
Tutela

Per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della Legge 07.08.1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, come individuato dall'art. 6 del presente regolamento.

Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente, potrà individuare un suo delegato responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della Legge 07.08.1990, n. 241.

TITOLO V
MODIFICHE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 16
Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale.

All'aggiornamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.

Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art. 7 dello Statuto del Comune dopo il termine di quindici giorni previsti per la seconda pubblicazione. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dello stesso termine, salvo che non siano dichiarate urgenti.